



OGGETTO: Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" – pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore

Si informa che è stato pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2022](#) – ed è entrato in vigore il giorno successivo – il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali".

Si riporta, di seguito, una illustrazione delle disposizioni di interesse per il Sistema.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA

Il decreto legge intende offrire una ulteriore risposta alle forti tensioni dei prezzi delle materie prime sui mercati internazionali che hanno fatto impennare, in questi ultimi mesi, di oltre un quarto il costo medio lordo delle forniture elettriche e del gas naturale disponibili sul mercato. Esso è strutturato in interventi di brevissimo periodo, intesi, soprattutto, a mitigare il rialzo dei prezzi per il secondo trimestre dell'anno in corso, ed interventi di carattere più strutturale volti a creare le condizioni per raggiungere una maggiore indipendenza del nostro Paese dalle forniture estere.

Il Capo I, Titolo I, del provvedimento, in particolare, contiene misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale e si muove in continuità con le disposizioni già adottate, per i trimestri precedenti, prima con legge di bilancio per il 2022 (Cfr. articolo 1, comma 504, legge 30 dicembre 2021, n. 234) e, successivamente, con il c.d. Decreto Sostegni-ter (Cfr. articolo 14 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4).

1. Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022 (art. 1)

L'articolo 1 prevede l'azzeramento degli oneri generali di sistema con riferimento al settore elettrico. Le risorse complessivamente stanziare ammontano a **3.000 milioni di euro** per l'anno 2022. Nel dettaglio, la riduzione compensativa degli oneri avviene con riferimento:

- alle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
- alle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

In entrambi i casi la riduzione è a valere per il secondo trimestre del 2022, ovvero per i prossimi mesi di aprile, maggio e giugno.

2. Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas (art. 2)

L'articolo 2 del decreto si propone di contenere l'incremento dei prezzi nel settore del gas naturale e interviene attraverso la riduzione dell'Iva e degli oneri generali di sistema.

Il **primo comma** si muove in sintonia con quanto già disposto, per il primo trimestre di quest'anno, dall'articolo 1, comma 506, della legge di bilancio per il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) e prevede, con riferimento al secondo trimestre, ed in deroga a quanto previsto dalle disposizioni generali in tema imposta sul valore aggiunto (*Cfr.* decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), che le **somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali**, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, siano assoggettate **all'aliquota IVA del 5 per cento**. Si dispone poi che, nell'ipotesi in cui le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applichi anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Le risorse stanziare per la riduzione dell'Iva nel settore del gas naturale sono pari a **591,83 milioni di euro** per l'anno 2022.

Il **terzo comma** del medesimo articolo 2 dispone invece **la riduzione**, sempre per il secondo trimestre del 2022, **delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas** fino a concorrenza dell'importo di **250 milioni di euro**.

3. Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas (art. 3)

Importanti sono anche gli interventi disposti in favore dei **clienti domestici economicamente svantaggiati e dei clienti domestici in gravi condizioni di salute** che riprendono esattamente quanto già disposto, per il primo trimestre di quest'anno, dall'articolo 1, comma 508 della legge di bilancio per il 2022. Al riguardo, l'articolo 3 del provvedimento in esame stabilisce che, per il prossimo trimestre, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute (*Cfr.* decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007) sono rideterminate dall'Arera, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il secondo trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di **400 milioni di euro**

4. Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore (art. 4)

Altra disposizione di rilievo è quella adottata dal successivo articolo 4 che mira - anche in questo caso in continuità con quanto già disposto dal c.d. Decreto Sostegni-*ter* (art.14 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4) - al contenimento dei costi dell'energia elettrica per quelle **imprese a forte consumo di energia** i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019.

In favore di tali imprese viene rinnovato il contributo straordinario (introdotto, per il primo trimestre di quest'anno, dall'articolo 14 del decreto legge 27 gennaio, 2022, n. 4) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di **credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022.**

Il predetto credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese a forte consumo di energia e dalle stesse **autoconsumata** nel secondo trimestre 2022. In tali casi l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata dovrà essere calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Il credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Gli oneri economici derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa sono valutati in **700 milioni** di euro per l'anno 2022.

5. Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (art. 5)

In coerenza con quanto disposto per le imprese energivore, si muove l'articolo 5 del decreto in commento che introduce uno speciale **credito d'imposta anche per le imprese a forte consumo di gas.**

In particolare a tali imprese è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, **pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas,** consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

La condizione per la fruizione del credito d'imposta è che il prezzo del gas naturale calcolato come media, riferita al primo trimestre, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Il credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Gli oneri economici derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa sono valutati in **522,2 milioni** di euro per l'anno 2022.

6. Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (art. 7)

L'articolo 7 si propone di ridurre gli effetti distorsivi determinati dall'incremento dei prezzi nel settore elettrico per le **associazioni e società sportive dilettantistiche,** con specifico

riferimento a quelle che **gestiscono impianti sportivi e piscine**. Viene previsto, a questo proposito, che le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (art. 1, comma 369, legge 27 dicembre 2017, n. 205), possano essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le predette associazioni e società.

Le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo saranno individuate con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport. Il Fondo unico viene, in conseguenza, incrementato di **40 milioni** di euro per l'anno 2022.

7. Definizione di un modello unico per impianti tra 50 kW e 200 kW (art. 10)

L'articolo 10 demanda ad un decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, il compito di individuare le condizioni e le modalità per l'estensione del modello unico semplificato necessario per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici, anche agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW.

8. Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola (art. 11)

L'articolo 11 introduce una deroga a quanto disposto dall'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale dispone che agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non sia consentito l'accesso agli incentivi statali previsti per le **fonti rinnovabili**. Viene infatti disposto che tale divieto non si applichi, a determinate condizioni, agli **impianti agro-voltaici** che occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.

9. Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee (art. 12)

L'articolo 12 introduce misure di semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee, ovvero quelle aree con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile. L'intervento normativo si sostanzia nel ricomprendere, nei procedimenti semplificati di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche quelli che - ricorrendo a determinate condizioni tecnico-localizzative - richiedono l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

10. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti offshore (art. 13)

Importanti, ai fini del raggiungimento di una maggiore autosufficienza energetica del nostro Paese, sono le semplificazioni introdotte dall'articolo 13 per gli impianti *offshore* (ovvero impianti costruiti sulla superficie di specchi d'acqua. Generalmente si tratta di parchi eolici utilizzati per sfruttare l'energia del vento al fine di generare energia elettrica).

In estrema sintesi, per tali impianti vengono ridotti i termini procedurali per il rilascio delle autorizzazioni, così da accelerarne la realizzazione. Viene inoltre previsto che, nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possano essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione per le domande già presentate, anche con riferimento alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti *off-shore*.

11. Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud (art. 14)

L'articolo istituisce uno specifico **credito d'imposta in favore delle imprese che**, fino al 30 novembre 2023, **effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia** volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il credito d'imposta, concesso nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed utilizzabile esclusivamente in compensazione, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

I costi ammissibili all'agevolazione corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'auto produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive.

I criteri e le modalità di attuazione del credito di imposta, con particolare riguardo alle procedure di concessione, ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli, dovranno essere definiti con apposito decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento.

12. Semplificazioni per impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso (art. 15)

L'articolo 15 demanda ad un decreto del Ministro della transizione ecologica – da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento – il compito di definire le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica (sonde geotermiche), destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica. Il medesimo decreto dovrà poi individuare i casi in cui – per i medesimi impianti – possano essere applicate le procedure abilitative semplificate nonché i casi in cui l'installazione, a determinate condizioni, può essere considerata attività edilizia libera.

13. Misure per fronteggiare l'emergenza caro energia attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi (art. 16)

L'articolo 16 si propone di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale. A tal fine viene affidato al GSE il compito di avviare **procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale** dai titolari di concessioni di coltivazione di gas.

Tali soggetti verranno invitati a manifestare il proprio interesse ad aderire a queste procedure e sarà loro richiesto di comunicare i programmi delle produzioni di gas naturale delle concessioni in essere, per gli anni dal 2022 al 2031, nonché un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni per lo stesso periodo.

Viene poi disposta la riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere (sei mesi dalla data di avvio dei procedimenti medesimi). E' infine previsto che il GSE stipuli, con i concessionari, contratti di acquisto di lungo termine, di durata massima pari a dieci anni, a condizioni e prezzi definiti con apposito decreto. I prezzi dovranno

garantire la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e un'equa remunerazione, ferma restando la condizione di coltivabilità economica del giacimento.

In seguito, il GSE potrà offrire i volumi di gas così contrattati a clienti finali industriali, secondo criteri di assegnazione su base pluralistica, con riserva di almeno un terzo alle piccole e medie imprese.

14. Disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione (art. 19)

Le nuove disposizioni dettate dall'articolo 19 del decreto in esame sono volte a favorire il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione con l'obiettivo di conseguire la riqualificazione almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata.

Per il conseguimento di tali obiettivi viene previsto che gli interventi da realizzare siano gestiti dai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dalle amministrazioni interessate e dall'Agenzia del demanio, in considerazione della tipologia di intervento e delle eventuali diverse forme di finanziamento che insistono sul medesimo immobile, al fine di promuovere forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra più amministrazioni, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei costi.

Tali interventi dovranno essere realizzati secondo le modalità più innovative, efficienti ed economicamente più vantaggiose, nonché utilizzando metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

15. Contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale (art. 20)

L'articolo 20 si propone di contribuire alla crescita sostenibile del Paese ed alla decarbonizzazione del sistema energetico, promuovendo l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili attraverso l'utilizzo, a tale scopo, dei beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa.

Dispone poi l'articolo che le articolazioni del Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni del demanio militare possano provvedere alla fornitura dell'energia prodotta dagli impianti da fonti rinnovabili ai clienti finali organizzati in comunità energetiche rinnovabili, cui potranno partecipare anche gli enti militari territoriali.

16. Disposizioni per aumentare la sicurezza delle forniture di gas naturale (art. 21)

Al fine di accrescere la sicurezza delle forniture di gas naturale con particolare riferimento alle esigenze delle utenze relative ad attività di servizio pubblico (ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole e altre strutture pubbliche o private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza), dei clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui e dei clienti vulnerabili (articoli 12, comma 7, lettera a) e 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164), il comma 1 della norma affida al Ministro della transizione ecologica il compito di adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche misure di tutela finalizzate, prioritariamente, a far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori. In particolare, le misure dovranno essere finalizzate a:

a) ottimizzare il ciclo di iniezione di gas negli stoccaggi nazionali, per portare a un livello di riempimento di almeno il 90 per cento delle capacità di stoccaggio nazionali disponibili;

- b) assicurare che il servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera sia assicurato prioritariamente attraverso l'utilizzo dello stoccaggio di gas naturale;
- c) promuovere, nel corso del ciclo di erogazione invernale, il mantenimento dello stato di riempimento degli stoccaggi, anche mediante il ricorso a iniezioni di gas in controflusso;
- d) stabilire meccanismi economici per rendere disponibili volumi aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con gasdotti non interconnessi alla rete europea dei gasdotti e nei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, allo scopo di contrastare l'insorgere di situazioni di emergenza.

La disposizione di cui al comma 2 prevede che, per gli anni successivi al 2022, il Ministro della transizione ecologica adotti le suddette tutele ove ne ricorra la necessità, disponendo che le misure di cui alle lettere a) e b) siano adottate entro il 31 marzo di ciascun anno e quelle di cui alla lettera c) siano adottate entro il 30 settembre di ciascun anno.

La disposizione di cui al comma 3 dispone, infine, che le predette misure, le quali rientrano nell'ambito della sicurezza degli approvvigionamenti siano adottate anche mediante specifici indirizzi alle imprese di trasporto e di stoccaggio, nonché ai gestori di impianti di gas naturale liquefatto operanti sul territorio nazionale, sentita l'ARERA, che provvede alle deliberazioni conseguenti, nel rispetto delle proprie competenze

17. Semplificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (art. 36)

L'articolo 36 si propone di accelerare l'iter del procedimento di valutazione ambientale affidando alle Commissioni tecniche di cui all'articolo 8, commi 1 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS) e 2-bis (Commissione Tecnica PNRR-PNIEC), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compito di svolgere, in luogo dell'autorità competente, l'attività istruttoria delle pratiche. Si conferma poi che, nell'ipotesi la documentazione risulti incompleta, le Commissioni tecniche potranno richiedere al proponente la documentazione integrativa che dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO

1. Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia (art. 8)

L'articolo interviene integrando le disposizioni contenute nel decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (DL Liquidità), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al fine di far fronte ai maggiori oneri che le imprese dovranno sostenere per l'aumento del costo dell'energia.

In particolare, la lettera a) dell'articolo in commento aggiunge il comma 14-septies all'articolo 1 del citato decreto Liquidità, con l'obiettivo di estendere le finalità per le quali SACE S.p.A. può concedere la garanzia sui finanziamenti, includendovi anche il sostegno a comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia. Tali garanzie possono essere concesse fino al 30 giugno 2022 ed alle medesime condizioni previste per le altre tipologie di intervento.

La lettera b) dell'articolo in esame interviene sull'articolo 13 del decreto Liquidità, rendendo gratuita - fino al 30 giugno 2022 - la garanzia del Fondo di garanzia PMI su finanziamenti concessi

a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia. Si ricorda che, per altre finalità, a decorrere dal 1° aprile 2022 è previsto che le garanzie del Fondo siano concesse previo pagamento di una commissione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni (art. 29)

Con la disposizione in esame sono stati riaperti i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili e con destinazione agricola, la cui disciplina è contenuta negli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

In particolare, è stata prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del **1° gennaio 2022** (anziché 1° gennaio 2021)¹. Le imposte sostitutive potranno essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del **15 giugno 2022**. Parimenti, la redazione e il giuramento della perizia di stima, necessarie per la rivalutazione, dovranno essere effettuati entro la data del **15 giugno 2022**.

¹ Si ricorda che i termini per la suddetta rivalutazione sono stati riaperti annualmente, da ultimo con la legge di bilancio 2021, per i valori posseduti al 1° gennaio 2021 (art. 1, commi 1122 e 1123 della legge 178/2020), mediante versamento di un'imposta sostitutiva dell'11%, a decorrere dal 15 novembre 2021 (per effetto della modifica disposta dall'art. 14, comma 4-bis della legge 23 luglio 2021, n. 106, c.d. "Sostegni-bis"). 10

Inoltre, viene modificato il valore delle aliquote per la determinazione dell'imposta sostitutiva, prevedendo un'aliquota unica, pari al **14%** (in luogo della precedente aliquota dell'11% prevista dalla Legge di Bilancio 2021), da applicare alla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

2. Deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione (art. 42, comma 1)

La disposizione di cui al comma 1 modifica i tempi relativi alla deducibilità, ai fini dell'IRES e dell'IRAP, delle componenti negative di reddito correlate alla svalutazione dei crediti e delle perdite verso la clientela degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione, prevista dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

In particolare, si dispone che la deduzione della quota del 12% dell'ammontare delle predette componenti negative, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, venga differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre periodi d'imposta successivi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Interventi in favore dell'autotrasporto (art.6)

In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto, l'articolo 6 dispone

l'incremento di 20 milioni di euro, per l'anno 2022, dell'autorizzazione di spesa in favore del Comitato centrale degli Autotrasportatori, per il riconoscimento di riduzioni compensate dei pedaggi autostradali, nonché l'incremento di 5 milioni di euro, per il medesimo anno 2022, dell'autorizzazione di spesa per gli interventi in favore dell'autotrasporto, da destinare alla deduzione forfettaria delle spese non documentate (art. 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266). Inoltre, per promuovere la sostenibilità delle attività, alle imprese di logistica e di trasporto di merci su strada in conto terzi, con sede o stabile organizzazione in Italia, che operano con mezzi di ultima generazione di categoria Euro VI D, viene riconosciuto, per l'anno 2022 e nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, un credito d'imposta nella misura del 15% dei costi sostenuti per l'acquisto dell'additivo AD blue, al netto dell'IVA.

Analogamente, un credito d'imposta, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro per il 2022, è riconosciuto alle imprese, che operano con mezzi di trasporto alimentati a metano liquefatto (GNL), nella misura del 20% dei costi sostenuti per gli acquisti di detto carburante, al netto dell'IVA.

I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP e non rilevano ai fini del rapporto – limite alla deducibilità, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico. delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917). I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dei costi sostenuti. Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministro della Transizione Ecologica ed il Ministro dell'Economia e Finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, saranno definiti i criteri e le modalità d'attuazione dei crediti d'imposta, con particolare riguardo alla procedure di concessione, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

2. Riconversione, ricerca e sviluppo del settore *automotive* (art. 22)

Per favorire la transizione verde e gli investimenti della filiera del settore *automotive* verso forme produttive innovative e sostenibili, nonché per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e favorire il recupero ed il riciclo dei materiali, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico viene istituito un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, saranno definiti gli interventi ammissibili al finanziamento del fondo nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, i criteri e le modalità di attuazione e il riparto delle risorse.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. Sorveglianza radiometrica (art. 40)

La disposizione in commento introduce alcune modifiche all'art. 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 in tema di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. In particolare:

a) con il nuovo comma 1 - che sostituisce il precedente comma 1 dell'art. 72 - si dispone che i soggetti che, a fini industriali o commerciali, svolgono attività di importazione, raccolta, deposito o fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta sono obbligati ad effettuare la sorveglianza radiometrica su tali materiali, allo scopo di rilevare livelli anomali di radioattività e garantire, così, la protezione della popolazione e dei lavoratori ed evitare contaminazioni per l'ambiente. Il medesimo obbligo è previsto anche per i soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito svolgono, a fini industriali o commerciali, attività di importazione di prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti di metallo. Gli obblighi soprarichiamati non si applicano, invece, a coloro che svolgono attività che riguardano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali;

b) viene sostituito il comma 3 dell'art. 72, con un nuovo comma che ribadisce che la sorveglianza radiometrica deve essere effettuata con le modalità prescritte nell'Allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che disciplina:

- le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica;

- l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti oggetto della sorveglianza e l'elenco dei grandi centri di importazione e dei nodi di transito;

- i contenuti della formazione per il personale dipendente ai fini del riconoscimento delle più comuni sorgenti radioattive;

- le condizioni per il riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati da paesi terzi con livelli di protezione equivalenti al fine del compimento delle attività doganali;

c) viene aggiunto il comma 3-*bis* al citato art. 72 ai sensi del quale le disposizioni dell'Allegato XIX si applicano decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, ad eccezione dell'art. 10 (*Mutuo riconoscimento delle attestazioni sui controlli radiometrici provenienti da Paesi terzi*) dell'Allegato richiamato, che va applicato congiuntamente all'art. 2 (*Regime transitorio di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici*) del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100;

d) viene disposta la sostituzione del comma 4 dell'art. 72, prevedendo, con la nuova formulazione, che con decreto del Ministero della Transizione Ecologica, da assumersi di concerto con i Ministeri dello Sviluppo economico, degli Affari esteri, del Lavoro e Politiche sociali e della Salute, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, possano essere apportate modifiche all'Allegato XIX con riferimento alle modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle mutate condizioni di rischio e di diffusione, dell'opportunità di adottare forme semplificate nelle procedure di controllo, ai contenuti della formazione per la sorveglianza nonché alle condizioni per il riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati da Paesi terzi ai fini dell'espletamento delle formalità doganali.

L'aggiornamento dell'elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo che sono oggetto della sorveglianza può essere effettuato con decreto del MiTE e dello Sviluppo economico, adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l'ultimo triennio per le importazioni di prodotti semilavorati in metallo o di prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza e viene aggiornato con cadenza biennale con determinazione dell'Agenzia delle Entrate, fatta salva la possibilità di modifica prima di tale scadenza.

Il comma 2 dell'articolo 40 in commento dispone, infine, la sostituzione dell'Allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 con un nuovo Allegato A. Tra le novità più significative contenute in quest'ultimo Allegato si evidenzia:

- l'inserimento di un articolo contenente un elenco puntuale di definizioni (es. carico, materiali di risulta, controllo esterno, grandi centri di importazione);
- la distinzione degli ambiti di applicazione soggettivi (aziende obbligate) e oggettivi (prodotti finiti e semilavorati soggetti a sorveglianza radiometrica);
- una descrizione più dettagliata e puntuale dei contenuti dell'informazione e della formazione del personale adibito alla sorveglianza radiometrica e l'individuazione di esperti di radioprotezione per la formazione e informazione;
- la revisione delle voci di nomenclatura combinata dei prodotti finiti in metallo e dei prodotti semilavorati metallici con una più specifica descrizione degli stessi;
- l'aggiunta dell'elenco dei grandi centri di importazione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA E RIGENERAZIONE URBANA

1. Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (art. 9)

Secondo quanto previsto dal comma 5, dell'articolo 7-*bis*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, così come sostituito dall'articolo in commento, l'installazione con qualunque modalità di impianti solari fotovoltaici e termici su edifici, strutture e manufatti fuori terra, nonché la realizzazione delle opere funzionali alla connessione di tali impianti alla rete elettrica, si configura come intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinato all'acquisizione di titoli abilitativi o atti di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004), fermo restando quanto previsto in materia di autorizzazioni per interventi sui beni culturali (D. Lgs. 42/2004, art. 21) e di notifiche, elenchi, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente l'entrata in vigore del medesimo Codice (D. Lgs. 42/2004, art. 157). Rimangono comunque soggetti alle disposizioni in materia di tutela del paesaggio, gli impianti ricadenti in ville, giardini e parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza e in complessi dal valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici (D. Lgs. 42/2004, articolo 136, comma 1, lettere *b*) e *c*).

2. Rigenerazione urbana (art. 28)

L'articolo in esame – con riferimento alle misure introdotte dai commi 42-43, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, ora confluite nel PNRR (M5C2-2.1) – autorizza lo scorrimento della graduatoria delle opere già ritenute ammissibili e non finanziate per mancanze di risorse, prevedendo lo stanziamento di ulteriori 905 milioni di euro negli anni 2022-2026. Il Ministero dell'interno, con decreto da adottare entro il 31 marzo 2022, provvederà all'assegnazione delle risorse aggiuntive sulla base del cronoprogramma già presentato dall'ente locale all'atto della richiesta di contributo, avvenuto lo scorso 4 giugno.

Conseguentemente, viene abrogato il comma 458, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, attraverso cui si sarebbe consentito alle regioni, a decorrere dal 2023, di destinare risorse già previste per opere e investimenti pubblici anche al finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana, di cui sopra, ammessi e non finanziati da contributo statale.

Infine, con l'articolo in esame, viene stabilito che il fondo destinato al rilancio degli investimenti comunali per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese (L. 160/2019, art. 1, commi 44-46), previsto per gli anni 2025-2034, assicuri il vincolo di almeno il 40% delle risorse agli enti locali del Mezzogiorno. Analogamente, a decorrere dall'anno 2022, anche le risorse assegnate fino al 2031 agli enti locali per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, delle strade e del patrimonio immobiliare pubblico (L. 160/2019, art. 1, commi 51-58) devono essere destinate agli enti locali del Mezzogiorno per almeno il 40%.

ALTRE DISPOSIZIONI

1. Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze (art.24)

La disposizione integra l'articolo 11-ter del D.L. 146/21, convertito con modificazioni dalla L. 215/21, laddove si prevede che nel decreto per la ridefinizione delle caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza a valere sul Fondo Nuove Competenze si avrà particolare attenzione, oltre a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale, anche a coloro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell'articolo 43 del DL 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dai quali emerga un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori.

2. Misure urgenti per il potenziamento del fondo di *venture capital* (art. 39)

Viene incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022 la dotazione finanziaria del Fondo rotativo per operazioni di *venture capital* (ex art.1, comma 932 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006) gestito da SIMEST.

Il Fondo rotativo di *venture capital* è uno strumento pubblico gestito da SIMEST in convenzione con il MAECI finalizzato a sostenere il processo di internazionalizzazione delle PMI tramite l'investimento a tasso promozionale commisurato alla dimensione dell'impresa richiedente nel capitale di società estere controllate dalle imprese italiane a prescindere dal co-investimento di SIMEST o FINEST.